



Statuto Associazione Italiana Pazienti RLS

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli art. 36, 37 e seguenti è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Italiana Pazienti RLS", di seguito denominata associazione. L'associazione adotta come riferimento la legge nazionale delle associazioni di promozione sociale 383/2000.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede a Milano

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha finalità di lucro e, in considerazione del proprio patto di costituzione, intende perseguire finalità di utilità sociale volte alla tutela dei diritti del cittadino, alla salute e alla garanzia della salvaguardia dei diritti dell'ammalato, nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, proponendosi di:- promuovere la cura della "sindrome delle gambe senza riposo" o **RLS** dall'acronimo della definizione inglese "**Restless legs syndrome**", favorendo l'attuazione di campagne di sensibilizzazione, la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo, lo sviluppo di programmi di formazione su tale sindrome neurologica;- essere punto di riferimento per i pazienti affetti da tale sindrome neurologica e per le loro famiglie, in grado di fornire informazioni utili sui servizi, sulla collocazione ed organizzazione delle strutture sanitarie di riferimento presenti nel territorio, sulle modalità di raggiungimento delle stesse e su quant'altro possa risultare efficace per attuare un piano d'intervento;- favorire il sorgere di iniziative di cooperazione che abbiano le medesime finalità dell'associazione stessa collaborando a progetti condivisi;- facilitare gli scambi di informazione relativi alle attività dell'associazione a livello nazionale e internazionale, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, al fine di divulgare le conoscenze relative alla malattia RLS e di sottolinearne la rilevanza sociale; attuare presso la Pubblica Amministrazione e gli organi legislativi competenti quelle iniziative ritenute necessarie al fine di stimolare sia gli interventi normativi che i piani sanitari necessari al recupero della qualità della vita dei pazienti affetti da RLS.

Per il perseguimento di tali finalità, l'associazione intende attivare tutte le forme di collaborazione e di cooperazione possibili con il Sistema Sanitario Nazionale, i servizi territoriali, le strutture sanitarie pubbliche e private, le Industrie e società private, le Fondazioni, le Società scientifiche, gli Istituti ed Enti di ricerca che sono direttamente o indirettamente coinvolti nella diagnosi e nella cura della RLS.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione delle seguenti attività:

- la promozione di studi, ricerche e ogni altra iniziativa formativa ed informativa di livello scientifico, e sociale per stimolare interventi diretti alla cura della RLS e al recupero della qualità di vita degli ammalati;

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



- l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari di studio;
- la pubblicazione di riviste, articoli e testi, la realizzazione di documenti multimediali sviluppati in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, nonché studiosi della materia;
- la promozione di accordi e/o scambi con enti pubblici e privati italiani e/o stranieri (locali, regionali, nazionali, europei, internazionali) per l'attuazione dei propri fini istituzionali anche tramite apposite convenzioni;
- realizzazione di servizi di indirizzo e di assistenza diretti agli ammalati di RLS siano essi associati o meno.

Saranno impliciti alle finalità associative la promozione delle proprie attività, il reperimento delle risorse economiche ed umane necessarie al sostentamento dell'associazione e la sollecitazione di quanti condividono i fini dell'Associazione a partecipare attivamente all'affermazione dei valori sociali propri della stessa.

L'associazione istituirà tutti i servizi ritenuti necessari e opportuni per il conseguimento dei propri scopi. Potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività di natura connessa ed accessoria, anche di natura commerciale, nei limiti definiti dalla normativa fiscale di riferimento sugli enti non commerciali, che sarà ritenuta utile dagli organi competenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal

Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. Il numero degli associati è illimitato. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio deve essere accompagnata dalla presentazione di un socio dell'associazione. Nella domanda di ammissione inoltre l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. In caso di esclusione, il socio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso all'Assemblea dei soci che decidono sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Art. 4 - Diritti e Obblighi

Tutti i soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota sociale stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Inoltre in caso, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Risorse economiche – quote sociali – patrimonio sociale

Art. 5 - Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative di iscrizione annuali e/o straordinarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- tutte le altre entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da prestazioni di servizi convenzionati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



- eventuali liberalità, donazioni e lasciti;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6 - Quote sociali

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Fanno parte del patrimonio della associazione eventuali beni mobili ed immobili che costituiscono fondo comune ai sensi dell'art. 37 del c.c..

Organi dell'associazione

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Può inoltre essere costituito un Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'associazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, e-mail, fax o lettera, o mediante affissione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di prima convocazione può riportare il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dell'associazione o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati con richiesta motivata e con ordine del giorno specifico o per procedere a modifiche del presente statuto e allo scioglimento dell'associazione.

In tali casi il Presidente dell'associazione deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 17 e 18.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il bilancio preventivo con il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 17;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione di cui al successivo art. 18.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con la assistenza del segretario nominato, che ne cura la verbalizzazione.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti eletti fra gli associati dall'assemblea in seduta ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla

convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Al Consiglio Direttivo, che delibera con la maggioranza semplice degli intervenuti, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico, sentito il parere del Presidente del Comitato medesimo;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- predisporre i programmi di attività della associazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa, e assicurare che gli stessi vengano portati a compimento;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- affidare singoli incarichi ad associati e/o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi di spesa e/o retribuzioni;
- sottoporre alla approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



Art. 12– Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo autorizza l'istituzione del Comitato Scientifico, che può essere composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere rinominati.

Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza dell'associazione che opera in autonomia e in stretto contatto con il Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato di diritto in riferimento alla carica di Presidenza del Consiglio Scientifico della Fondazione Neureca che l'associazione riconosce come ente qualificato negli studi e nelle ricerche sulle patologie neurologiche caratterizzate da disturbi del sonno e del movimento, malattie tra cui è compresa la RLS.

I componenti del Comitato vengono proposti dal suo Presidente e nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico approva ed ha la responsabilità dei contenuti scientifici delle iniziative e delle attività dell'associazione in materia di cura e di promozione della cultura in tema di RLS.

Il Comitato Scientifico ha anche il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo delle risorse dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, informazione e sensibilizzazione sulla patologia RLS.

A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo, ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico viene convocato in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'attribuzione di compensi ai componenti del **Comitato**.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti composto da almeno tre componenti è eletto dall'assemblea ordinaria, tramite votazione segreta tra i propri iscritti. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere revocati dall'assemblea ordinaria per gravi motivi.

Il Collegio svolge attività di controllo contabile della associazione, in particolare ha il compito di controllare:

- il bilancio preventivo e consuntivo;
- l'amministrazione del patrimonio della associazione;
- la regolare tenuta delle registrazioni contabili;
- la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale.

Il Collegio dei revisori dei conti redige una relazione del controllo effettuato che verrà letta alla assemblea convocata per la approvazione del bilancio e allegata ai bilanci medesimi. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo che opera collegialmente

Il Bilancio

Art. 14 - Esercizio sociale e bilanci consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei revisori dei conti. Il controllo è diretto all'accertamento della regolarità contabile e amministrativa delle uscite e delle entrate.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Associazione italiana pazienti RLS

Via Alberto da Giussano n° 17 – 20145 Milano

Codice Fiscale: 97461630150

Tel. 02.46518901 – Fax 02.48102003

e-mail: associazione.pazienti@associazionepazientirls.it – website: www.associazionepazientirls.it



Il bilancio consuntivo e preventivo con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono depositati presso la sede della associazione almeno venti giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni associato

Disposizioni finali

Art. 15 – Incarichi

Ogni carica sociale ricoperta all'interno della associazione viene espletata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 16 - Utili e avanzi di gestione

Si ritiene incompatibile con lo scopo dell'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione.

Gli utili eventualmente percepiti dall'associazione verranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione può essere sciolta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. L'assemblea, che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori che a loro volta deliberano sulla destinazione del patrimonio. In caso di scioglimento della associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio eventualmente residuo verrà devoluto ad altre associazioni di utilità sociale operanti in identico e analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle legge 383/2000 e alle leggi in materia.